



PARERE MOTIVATO
n.50 del 14 Marzo 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Prima Variante del Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 14 marzo 2019 come da nota di convocazione in data 13 Marzo 2019 prot. n.102949;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cittadella con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.524513 del 24.12.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Prima Variante del Secondo Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE a seguito della richiesta prot n.4966 del 08.01.2019 da parte dell' Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 57465 del 11.02.2019 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione non attinente il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.412 dell'11.01.19 assunto al prot. reg. al n.11319 dell'11.01.19 del Comune di Fontaniva;
- Parere n.190 del 22.01.19 assunto al prot. reg. al n.26420 del 22.01.19 del Consiglio di Bacino;
- Parere n.13514 del 25.01.19 assunto al prot. reg. al n.35084 del 28.01.19 dell'ULSS 6;
- Parere n.17904 dell'1.02.19 assunto al prot. reg. al n. 45654 del 4.02.19 dell'ULSS 6;
- Parere n.11203 del 31.01.19 assunto al prot. reg. al n.42968 del 31.01.19 di ARPAV;
- Parere n.816 del 14.02.19 assunto al prot. reg. al n.63908 del 14.02.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.1731 del 21.02.19 assunto al prot. reg. al n.76462 del 22.02.19 del Comune di Carmignano di Brenta;

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 40/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE La presente istanza riguarda la proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04 e s.m.i. per la richiesta di ridefinizione dell'area di proprietà, identificata attualmente dal PI come "zona agricola in ambito trasformabile delimitato da limiti fisici alla edificazione", in area di tipo "D3 - commerciali, direzionali ed artigianato di servizio" con lo scopo di realizzare, mediante un successivo PUA, un nuovo fabbricato ad uso commerciale. Nella Tavola n. 4 del PATI dell'Alta Padovana l'area rientra all'interno delle linee di sviluppo insediativo mentre nella pianificazione operativa del PI l'area è classificata come agricola. I contenuti dell'accordo, da quanto emerge nel RAP, prevedono un intervento avente le seguenti caratteristiche: realizzazione di fabbricato ad uso commerciale con superficie coperta mq 2.000 circa, altezza m 6,00, di nuova realizzazione, realizzazione di un'area a verde pubblica di mq 1.400 circa, realizzazione di viabilità, strade, marciapiedi, parcheggi, ecc. di superficie mq. 4.480 circa e la realizzazione di una rotatoria di accesso e recesso dalla S.R. 47 della Valsugana e raccordo con via Granatieri di Sardegna. La ditta s'impegna, inoltre, a versare un contributo perequativo ai sensi dell'art. 6 delle NTA del PATI.



Secondo quanto evidenziato nel RAP, la modalità di valutazione degli effetti di quanto previsto dal Piano in oggetto, con riferimento alle matrici ambientali considerate, ha evidenziato il permanere di "Impatto negativo modesto" in assenza di quantificazione temporale del "grado di impatto", relativamente alla matrice ambientale "Suolo e Sottosuolo", componente "rischio idraulico" e "uso del suolo", evidenziando di fatto un'inadeguatezza delle misure di mitigazione e compensazione; in quanto vengono demandate in sede attuativa di PUA. Pertanto, non si può escludere, in questa fase, con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione", la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulla matrice ambientali "Suolo e Sottosuolo".

La Valutazione del grado di impatto della matrice ambientale "Suolo e Sottosuolo" riportata nella "matrice cromatica" di valutazione, appare non completamente coerente e congruente rispetto alla descrizione individuata nella stima descrittiva degli impatti.

Si evidenzia, inoltre, nella matrice cromatica di valutazione per le matrici ambientali "Sistema socio economico e pianificazione", il verificarsi di un grado d'impatto "positivo permanente" oltre alla mancanza della stima descrittiva degli impatti.

Si fa presente, ad ogni buon conto, che ai sensi della normativa vigente, Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 14 Marzo 2019 dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale Preliminare della "Prima variante del secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella", debba essere integrato, con riferimento alla matrice ambientale "Suolo e sottosuolo", componente "rischio idraulico" e "uso del suolo", chiarendo incongruenze tra le valutazioni presenti nella matrice cromatica rispetto alla stima descrittiva degli impatti individuati, non consentendo, allo stato attuale, con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione", di escludere, in questa fase, la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulla matrice ambientale considerata.

Si evidenzia, inoltre, nella matrice cromatica di valutazione per le matrici ambientali "Sistema socio economico e pianificazione", il verificarsi di un grado d'impatto "positivo permanente" oltre alla mancanza della stima descrittiva degli impatti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE V.A.S.
RITIENE CHE**

il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla "Prima Variante del Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella", deve essere integrato, con riferimento alla matrice ambientale "Suolo e sottosuolo", componente "rischio idraulico" e "uso del suolo", chiarendo le incongruenze tra le valutazioni presenti nella matrice cromatica rispetto alla stima descrittiva degli impatti individuati, non consentendo, allo stato attuale, con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione", di escludere, in questa fase, la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulla matrice ambientale considerata.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Si evidenzia, inoltre, nella matrice cromatica di valutazione per le matrici ambientali "Sistema socio economico e pianificazione", il verificarsi di un grado d'impatto "positivo permanente" oltre alla mancanza della stima descrittiva degli impatti.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masja

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10600

Il presente parere si compone di 4 pagine